

ius I7@unibo.it

Studi e materiali di diritto penale

Anno I, n. 1 – gennaio-giugno 2008

Pubblicazione semestrale registrata presso il Tribunale di Bologna  
(n. 7775 del 25 luglio 2007)

ISBN: 978-88-7395-264-0

*Direzione*

Stefano Canestrari, Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva,  
Massimo Pavarini, Filippo Sgubbi e Luigi Stortoni

*Direttore responsabile*

Nicola Mazzacuva

*Redazione*

Enrico Amati, Davide Bertaccini (Segretario), Francesco Cardile,  
Francesca Consorte, Désirée Fondaroli, Emanuela Fronza,  
Alessandro Gamberini, Bruno Guazzaloca, Vittorio Manes,  
Antonio Pintor, Kolis Summerer e Marco Zincani

*Sede*

Università di Bologna  
Scuola Superiore di Studi Giuridici  
via Belmeloro 12  
40126 Bologna  
fax: (+39) 051.22.10.19  
e-mail: ius17@unibo.it

In copertina: *Erole* di Giuseppe Mazza, Palazzo Malvezzi  
Campeggi, Bologna (foto di Mattia Insolera)

© Bononia University Press  
Tutti i diritti riservati

Distribuzione e spedizione in abbonamento  
Bononia University Press  
via Farini 37  
40124 Bologna  
tel.: (+39) 051.23.28.82  
fax: (+39) 051.22.10.19  
info@buponline.com  
www.buponline.com

Grafica: Alessio Bonizzato  
Design logo IUS17: Lucio Mondini  
Impaginazione: Alessio Bonizzato e Stefania Colliva

Stampa: Officine Grafiche Litosei – Rastignano (BO)

*Isabella Rosoni*

*Nel febbraio del 2007 Ariel Toaff pubblica con l'editore Il Mulino un libro intitolato *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*. Il libro, che documenta l'ipotesi che alla fine del XV secolo alcuni gruppi di ebrei ashkenaziti si siano resi responsabili di omicidi rituali ai danni di bambini cristiani, suscita una durissima polemica alla quale partecipano noti studiosi, autorevoli esponenti del mondo ebraico, il Parlamento israeliano, l'Unione delle Comunità Ebraiche, giornalisti, opinion maker, tutti concordi nel denunciare l'infondatezza delle tesi sostenute nel libro. Di seguito a questa unanime condanna Ariel Toaff chiede al suo editore di ritirare il volume dal commercio e annuncia una nuova edizione del libro nella quale si impegna a far tesoro delle critiche ricevute e a correggere i molti punti criticati. In questo articolo l'autrice riporta le linee di sviluppo del dibattito e offre una lettura critica del libro di Toaff che mette in luce alcune lacune metodologiche relative all'uso delle fonti processuali.*

1. Il libro. – 2. Le critiche. – 3. Il processo. – 4. Come si leggono le fonti processuali.

## 1. Il libro

Ariel Toaff, italo-israeliano, docente di Storia del Medioevo e del Rinascimento all'Università di Bar-Ilan in Israele, nonché figlio del rabbino emerito Elio Toaff, pubblica con l'editore Il Mulino un libro intitolato *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*, nel quale documenta l'ipotesi che in un determinato periodo di tempo e in una certa area geografica – siamo alla fine del XV secolo nei territori transalpini e cisalpini di lingua tedesca – alcuni gruppi di ebrei ashkenaziti si siano resi responsabili di omicidi rituali.

Finora, la storiografia che si è occupata di ebraismo (perlomeno quella del XX e XXI secolo), si è interessata alla storia del pensiero antiggiudaico e antisemita e, nel caso specifico, alla nascita e alla formazione delle costruzioni mitologiche relative all'uso rituale del sangue. Ora, per la prima volta, uno storico ebreo prende sul serio questo mito e cerca di restituire

realità alla storia ebraica, passando – come l'autore anticipa nell'introduzione – da una storia dell'antisemitismo religioso o politico a una storia degli ebrei.

In parole povere Toaff si chiede se gli omicidi rituali siano semplici miti, credenze risalenti a un tempo molto lontano, oppure riti, cioè eventi effettivamente occorsi nella realtà<sup>1</sup>.

Ma che cos'è l'omicidio rituale ed a cosa ci riferiamo quando parliamo di accusa del sangue? L'omicidio rituale è l'atto di uccidere un essere umano con una procedura determinata dal sistema religioso proprio delle vittime o degli uccisori. Con accusa del sangue, invece, ci si riferisce al presunto uso ebraico del sangue dei cristiani come ingrediente dei cibi e delle bevande prescritti per le feste pasquali; come emostatico per rimarginare le ferite, in particolare quella della circoncisione; infine come tonico per dare un buon colorito alle donne e preservarle dai parti prematuri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A. TOAFF, *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 10-11.

<sup>2</sup> Cfr. W. P. ECKERT, *Il beato Simonino negli atti del processo di Trento contro gli ebrei*, in *Studi Trentini di scienze storiche*, 1965, pp. 193-221, p. 215.

Punto centrale del libro è la ricostruzione di un celebre processo avvenuto a Trento nel 1475, contro una comunità di ebrei ashkenaziti accusata di aver ucciso un bambino cristiano (Simonino) e di aver utilizzato il suo sangue per la confezione degli azzimi pasquali<sup>3</sup>. Nel corso della sua ricerca l'autore riconosce che effettivamente gli ebrei possano aver commesso gli omicidi rituali dei quali, per secoli, sono stati accusati dalla letteratura antisemita.

## 2. Le critiche

Alla prima recensione del libro, inequivocabilmente elogiativa, pubblicata dal *Corriere della Sera* a firma dello storico Sergio Luzzatto<sup>4</sup>, fa seguito una vivace polemica alla quale partecipano anche noti studiosi che, avvezzi ad una consolidata prassi accademica, non si fanno scrupolo di condannare il libro prima ancora di averlo letto (non è ancora distribuito nelle librerie). Alla "condanna prima del processo" si uniscono anche alcuni autorevoli esponenti del mondo ebraico, alcuni rabbini italiani fra i quali il padre di Ariel Toaff, il Parlamento israeliano, il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche (UCEI), tutti concordi nel condannare recisamente l'inammissibilità e l'infondatezza della tesi sostenuta.

Dietro questa pericolosa forma di censura preventiva c'è la convinzione, assolutamente astorica, che le forme della tradizione ebraica che condanna l'uso del sangue siano state sempre rispettate, in ogni tempo e in ogni luogo, dalle co-

munità ebraiche, e che non sia quindi ipotizzabile alcun uso rituale del sangue, meno che mai umano.

Il comunicato emesso contro Toaff dalla UCEI è esemplare: «Non è mai esistita nella tradizione ebraica alcuna prescrizione né alcuna consuetudine che consenta di utilizzare sangue umano ritualmente. Questo uso è anzi considerato con orrore». Verissimo, ma l'obiettivo che lo storico si è posto non è, in questo caso, quello di ricostruire il pensiero della tradizione ebraica, ma quello di indagare i comportamenti di alcuni ebrei in carne ed ossa in una precisa realtà, quella della comunità ashkenazita di Trento negli anni Settanta del Quattrocento<sup>5</sup>.

Finalmente il libro esce nelle librerie, le condanne si fanno più dettagliate, gli elementi della critica più affinati. Tuttavia ancora poche sono le voci che si levano a difesa del lavoro di Toaff e della libertà della ricerca storica. Fra queste quella dello storico medievista Franco Cardini che scrive: «non c'è opera storica, non c'è autore, che sia in grado di regger la prova dinanzi al fuoco di fila di una ben concertata artiglieria manovrata dai colleghi. Proprio perché tutti i nostri lavori, anche i migliori, sono sempre soggetti all'errore e quindi passibili di contestazione. Appunto per questo, anche nelle polemiche più aspre, fra studiosi l'onestà intellettuale e la comprensione sono ingredienti fondamentali (per quanto corrispondano a una merce sempre più rara, purtroppo). Altrimenti tutto diventa cannibalismo, guerra per bande»<sup>6</sup>. Cardini, uno dei

<sup>3</sup> Il processo contro gli ebrei di Trento è stato ampiamente studiato da Diego Quagliani e Anna Esposito che hanno pubblicato, con un ampio commento, i verbali dei processi: D. QUAGLIONI e A. ESPOSITO, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, vol. I, *I processi del 1475*, Cedom, Padova, 1990.

<sup>4</sup> S. LUZZATTO, *Quelle Pasque di sangue*, in *Corriere della Sera*, 06.02.2007, p. 41.

<sup>5</sup> Utile, a questo proposito, la lettura di un articolo pubblicato sul giornale israeliano *Haaretz* da Michael Pellivert. Il giornalista, a proposito del chiasso suscitato dal libro di Toaff scrive: «Nel corso della storia si sono trovate un gran numero di ragioni e scuse per odiare gli ebrei [...]. Ci siamo liberati dal giogo della rettitudine instancabile. Di cosa dobbiamo vergognarci? Della mera possibilità che in un'occasione una setta estremista e spregevole che si dichiarava ebrea abbia di fatto compiuto atti di omicidio rituale su basi religiose? Cosa dobbiamo spartire con un abominio simile? E se un giorno si scoprisse che le tesi del professor Ariel Toaff sono accurate e rispondono a tutti i requisiti della "obiettività accademica"? Cosa accadrebbe? Ci sarebbe forse negato il diritto ad uno stato sovrano e ad esprimere opinioni su questioni morali, e la nostra esistenza dovrebbe essere messa in dubbio? [...]. Io ritengo che Toaff non volesse accusare il popolo ebraico, ma che volesse dichiarare un dato di fatto noto da molto tempo, ovvero che non è mai esistito un popolo che non avesse i suoi mostri», M. PELLIVERT, *E se avessimo bevuto sangue?*, in *Haaretz*, 20.02.2007.

<sup>6</sup> F. CARDINI, *Storici, il paradigma indiziario*, in *Avvenire*, 28.02.2007, p. 27.

pochi storici che ha avuto il coraggio di difendere le ragioni di Toaff, pubblicherà nell'aprile del 2007 un breve lavoro sulla *querelle*, con il lodevole intento di rimettere ordine e smorzare i toni del dibattito<sup>7</sup>.

Toaff, da parte sua, si difende sostenendo di aver utilizzato il "paradigma indiziario" inaugurato da Carlo Ginzburg, di aver cercato, nelle carte processuali, quegli scarti, quelle incrinature che differenziano nella sostanza, oltre che nella forma, i racconti degli imputati dagli stereotipi degli inquisitori, e sostiene che i frammenti lasciati immuni dalle deformazioni introdotte dai protocolli processuali sono di lampante evidenza. E che proprio su questi frammenti costruisce la tesi della sua ricerca.

Intanto l'Università di Bar-Ilan minaccia di licenziarlo e preme per un suo pensionamento anticipato. Il triste epilogo della polemica, che ha occupato per qualche settimana le pagine culturali dei giornali italiani, vede ancora protagonista Ariel Toaff che chiede al suo editore di ritirare il volume dal commercio. Quasi una vergognosa ammissione dell'errore commesso come studioso e un tentativo di risparmiare altro dolore al padre e alla comunità ebraica. Le ultime notizie ci annunciano una nuova edizione del libro nel quale l'autore si impegna a far tesoro delle critiche ricevute e a correggere i molti punti criticati.

Il ritiro del libro, che comunque è avvenuto quando era stato venduto qualche migliaio di copie, ha trasformato un banale libro di storia in un oggetto di desiderio e il suo autore in un martire della nuova inquisizione del *politically correct*, vittima di una forma di tortura morale a volte non meno drastica di quella fisica: l'esclusione dal mondo accademico, la messa al bando dalla "comunità scientifica", la gogna mediatica.

Molti si sono convinti che alla fine siano stati gli ebrei a vincere la partita e che effettivamente esista una potentissima lobby ebraica capace di stroncare prima e annientare poi un libro sgradito, ma la accusa del sangue respinta dalla porta rientra dalla finestra perchè l'idea che esista una lobby fa anche

essa parte del pregiudizio antiebraico e la decisione di ritirare il libro sembra aver dato ragione a coloro che quel pregiudizio sostengono.

Linciaggio intellettuale? Cannibalismo accademico? Invidia per chi è riuscito ad attraversare velocemente (forse troppo) i filtri che una casa editrice prestigiosa come il Mulino pone a chi desidera pubblicare per i suoi tipi? Intoccabile tabù della Shoah? Sicuramente un epilogo penoso, un ripensamento che ha il sapore dell'abiura.

### 3. Il processo

Siamo a Trento, il 23 marzo del lontano 1475, è giovedì santo. Il piccolo Simone scompare e viene ritrovato morto il giorno di Pasqua nelle acque di un fossato che, partendo dalla pubblica via (che ancora oggi si chiama via del Simonino), attraversa lo scantinato della casa di Samuele da Norimberga, prestatore di denaro e maggior esponente della comunità ebraica. Sono gli ebrei a denunciare al podestà di Trento, Giovanni de Salis, il ritrovamento del corpo e sono gli stessi ebrei ad essere accusati, dalla pubblica voce, del rapimento e della uccisione del bambino. Fin dalle prime fasi dell'inchiesta, Simonino viene venerato come martire e celebrato sugli altari della città.

Il processo contro gli Ebrei di Trento è un *unicum* dal punto di vista legale, e per il profilo della procedura, che è quella tipica della inquisizione *ex mero officio*, vale a dire condotta senza attendere accusa o denuncia *in scriptis*; e per il crimine attribuito agli inquisiti, cioè l'omicidio rituale in vilipendio della fede cristiana. Si avvia con l'*inquisitio*, una indagine che prende le mosse dalla voce pubblica che indica negli ebrei gli autori dell'omicidio. La voce pubblica è un indizio lieve, che di per sé non sarebbe sufficiente a giustificare alcun arresto. In questo caso invece il podestà di Trento fa arrestare molti uomini e donne della comunità ebraica. Ecco la prima di una lunga serie di eccezioni che faranno di questo processo un caso di procedimento *extra ordinem*. Anticipo, per inciso, che siamo di fronte a un processo tenuto dalla autorità laica ordinaria, non dalla Inquisizione romana. Termini quali *in-*

<sup>7</sup> F. CARDINI, *Il "caso Toaff". Una riconsiderazione*, Milano, Medusa, 2007.

*quisitio*, inquisizione, giudice inquisitore, si riferiscono al rito processuale inquisitorio.

Poi il podestà inizia la raccolta degli elementi per procedere contro gli accusati. Il primo indizio costituito dalla pubblica voce, che voleva gli ebrei dediti all'uccisione di cristiani, precede gli arresti, seguono poi gli altri: la testimonianza di un ebreo convertito che conferma tale voce e racconta di essere stato testimone di un caso precedente (l'ebreo convertito si chiama Giovanni da Feltre, tuttavia la sua testimonianza non sarebbe ammissibile perché è persona infame, in quanto detenuto nelle carceri di Trento per altri reati); poi le perizie mediche che attestano che il fanciullo non è morto di morte naturale e che le sue ferite sanguinano in presenza degli ebrei arrestati<sup>8</sup>; ancora c'è chi racconta di aver udito la voce di un bambino provenire dalla sinagoga; infine è raccolta la testimonianza di chi sostiene che gli ebrei trentini si siano macchiati di un simile crimine alcuni anni addietro. Tuttavia manca ancora la prova legale, senza la quale tutti gli indizi raccolti non sono probabilmente sufficienti neppure per arrivare a una condanna a pena arbitraria. Solo la confessione degli inquisiti (estorta in questo caso con la tortura) può fornire al processo quell'elemento di certezza legale che permetterà di ottenere le condanne alla pena capitale.

In forza degli elementi di prova raccolti il processo si concluderà con una sentenza di condanna a morte per quindici ebrei, ritenuti colpevoli di aver prima rapito e poi ucciso il bambino, e di aver utilizzato il suo sangue per la confezione del pane pasquale e per berlo, mescolato al vino, durante la mensa del *seder*. Alla accusa di omicidio rituale si aggiunge quella di lesa maestà divina, in ragione della quale a tutti verranno confiscati i beni. Tredici condannati saranno mandati al rogo, due avranno commutata la pena nella decapitazione, grazie alla loro (forzata) conversione alla fede cristiana.

Ma procediamo con ordine. Le prime sentenze e le prime esecuzioni avvengono alla fine del mese di giugno del 1475.

Ma il processo, che procede così rapido e "pulito", suscita non poche perplessità anche negli ambienti ecclesiastici ai quali arrivano allarmanti voci che parlano di confessioni estorte attraverso un eccessivo uso dei tormenti. Nel mese di luglio, lo stesso papa Sisto IV, mosso dal clamore suscitato dalle prime esecuzioni, invia a Trento un suo legato, il domenicano commissario apostolico Battista de' Giudici, con l'incarico di riferire sui fatti e sul processo medesimo. Ma il legato, per tutto il tempo di permanenza nella città di Trento, incontra una forte ostilità popolare e istituzionale: chiede inutilmente di poter interrogare quei detenuti che sono ancora in attesa di giudizio, e soltanto dopo 15 giorni di permanenza nella città, ottiene di avere accesso agli atti del processo. Dalla lettura del primo materiale messo a sua disposizione si convince della innocenza degli ebrei e della colpevolezza di un sospetto troppo frettolosamente discolpato nelle prime fasi dell'inchiesta. Trasferisce allora la sede del proprio tribunale nella città di Rovereto, *oppidum* della diocesi tridentina ma politicamente sotto il dominio della Repubblica Veneta, innescando in questo modo un evidente conflitto fra le due giurisdizioni trentine: quella ecclesiastica che fa riferimento al Papa e quella politica che fa riferimento all'Austria. A Rovereto ha modo di incontrare i difensori cristiani degli ebrei e di raccogliere le prove necessarie alla riapertura del processo. Rientra quindi a Roma con una relazione sui fatti e una copia dei verbali del processo.

La relazione che il legato consegna nelle mani del Pontefice contesta non soltanto la irrivalenza del processo di Trento, e cioè i vizi procedurali (tra i quali l'*inversio ordinis*), ma anche vere e proprie falsificazioni degli atti processuali. Gli indizi raccolti in capo agli inquisiti sono lievi e insufficienti sia per l'incarcerazione, sia per la tortura, sia per la condanna. L'uso smisurato dei tormenti ha superato le prescrizioni alle quali il diritto comune assoggetta la tortura. Le sentenze, e poi le esecuzioni, sono seguite immediatamente alla confessione, senza

<sup>8</sup> Nell'ordalia del cadavere le ferite della vittima sanguinano copiosamente in presenza dell'assassino. Sarà in uso fino al Seicento, non più evidentemente come "ordalia" ma come prova scientifica spiegabile con cause naturali. Ne parla anche Cartesio che ne riconosce la veridicità. R. DESCARTES, *Principi di filosofia* (1644), in *Opere*, 2 voll., Laterza, Bari, 1967, vol. II, p. 350. Cfr. I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 226, n. 39.

concedere agli imputati la possibilità di presentare elementi utili alla propria difesa. Infine, sempre secondo la relazione, gli atti processuali, messi a confronto con le deposizioni raccolte a Rovereto, risultano grossolanamente falsificati.

La relazione del legato ha l'effetto di una bomba. D'ora in poi si mette in moto una battaglia fra la Santa Sede e il princip-vescovo di Trento Giovanni Hinderbach (che nel 1469 era stato investito ufficialmente della temporalità dell'episcopato di Trento da Federico III d'Asburgo, Re di Germania e Imperatore). La controversia legale ha per oggetto il discostarsi della procedura in uso a Trento da quella in uso nel diritto comune del tempo. Si tratta del conflitto fra lo *stylus curiae* tridentino e l'*ordo iudiciorum* del diritto comune.

L'*ordo iudiciorum* del diritto comune prevede che, in caso di un crimine commesso da incerti autori, il processo inizi con una inquisizione generale, volta a raccogliere gli indizi, le testimonianze, le perizie, seguita poi dalla inquisizione speciale, istruita contro gli inquisiti, che vengono incarcerati e contemporaneamente ricevono copia dei capitoli delle accuse mosse contro di loro con l'invito a produrre, entro un breve tempo, eventuali prove, eccezioni, repliche di difesa. Nel caso in cui l'inquisito sia uomo di mala fama, il giudice può non rendere pubblica l'*inquisitio*, non fornire all'accusato la *copia inquisitionis* e procedere con segretezza. Infine, nel caso di un delitto atroce (e cioè particolarmente efferato come potrebbe essere l'omicidio di Simonino) il giudice può agire d'arbitrio e il procedimento avvenire *extra ordinem*, anche invertendo il comune ordine dei giudizi, purché tale eccezione venga poi sanata dalla confessione dell'accusato, e questo spiegherebbe anche l'ostinazione da parte del podestà di Trento nel cercare di ottenere la confessione degli inquisiti.

Invece le norme in materia criminale dello statuto della città di Trento, in vigore dal 1425, accordano al podestà pieno arbitrio nella conduzione del processo e quindi licenza nella inosservanza del comune *ordo iudiciorum*. Ma lo stesso statuto non lo esonera dalla necessità di sanare l'*inversio ordinis* con la confessione.

Da Roma giungono continui richiami a rilasciare gli ebrei ancora incarcerati, mentre da Trento si risponde con una strenua difesa della giurisdizione cittadina e con la conseguente contestazione della competenza della S. Sede a giudicare la causa.

Intanto passano dei mesi. In ottobre Sisto IV invia a Giovanni Hinderbach e a Sigismondo d'Austria, conte del Tirolo (che ha già manifestato la propria perplessità sulla correttezza del processo) un monito che ingiunge, sotto pena di scomunica, il rilascio degli ebrei ancora incarcerati.

Alla polemica non sono estranei anche motivi di prestigio, motivi politici e motivi di interesse personale. Giovanni Hinderbach, la massima autorità civile e religiosa di Trento, aveva bisogno di rafforzare la propria autorità nel governo temporale e spirituale del vescovato e aveva trovato nel processo un utile strumento per aumentare la sua popolarità. Con fatica era riuscito, nel 1469 a salvare il potere temporale dalle prerogative del duca Sigismondo conte del Tirolo, che lo rivendicava per sé e che si fregiava del titolo di "avvocato e protettore" della chiesa tridentina<sup>9</sup>. La sua premura di mantenere buoni rapporti con la Chiesa di Roma confliggeva con l'interesse determinato dalle conseguenze di tipo economico che quel processo avrebbe comportato. E infatti Battista de' Giudici accusava pubblicamente il vescovo di aver tentato i processi per appropriarsi dei beni dei condannati, il cui valore era stimato in ventimila fiorini.

Intanto il processo prosegue e, nonostante la ostinata opposizione del Papa, tra il 1° dicembre del 1475 e il 15 gennaio del 1476 gli altri imputati vengono condannati e giustiziati pubblicamente.

La insanabile discordanza tra le risultanze dell'inchiesta del legato e la sordità del tribunale trentino che procede nel giudizio, costringe il Pontefice a nominare una commissione di cardinali incaricata di esaminare la questione e di pronunciarsi sulla correttezza del procedimento processuale. A questo proposito restano evidenti tracce delle forti pressioni esercitate sull'ambiente romano dal vescovo di Trento. Pressioni che evidentemente raggiungeranno il loro obiettivo: infatti

<sup>9</sup> Cfr. A. Esposito, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale*, in D. Quaglioni e A. Esposito, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, vol. I, *I processi del 1475*, cit., p. 94.

la commissione, che concluderà i lavori nel 1478, si asterrà dal pronunciarsi sul merito della causa e affermerà la correttezza formale del procedimento. Il legato pontificio cadrà in disgrazia e verrà allontanato da Roma, dove potrà tornare soltanto nel 1480.

Ma il processo produce anche un effetto ulteriore: a seguito della sentenza di Trento, nonostante le autorità, dal Papa all'imperatore Federico III, dal duca del Tirolo al Doge di Venezia, invitino alla moderazione verso le comunità ebraiche, un'ondata di antisemitismo travolge i governi locali e le popolazioni dell'Italia settentrionale e quelle dei paesi più a nord di lingua tedesca.

A partire dal 1475, nel nord Italia, assistiamo a inasprimenti legislativi e a provvedimenti di espulsione nei confronti degli ebrei, mentre le accuse di omicidio rituale si diffondono velocemente a Padova, a Portobuffolè, a Marostica, a Pavia, ad Arena Po, a Verona. Il caso di Simonino costituisce insomma il primo di una lunga serie di episodi analoghi<sup>10</sup>.

Soltanto un secolo più tardi (dopo il Concilio di Trento e quindi in un clima del tutto diverso) la Santa Sede autorizzerà il culto locale di Simonino che diventerà, assieme al vescovo Virgilio, il patrono della città. Le sue reliquie saranno conservate nella chiesa di San Pietro fino al 1965, quando la Chiesa riconoscerà l'errore commesso nel corso del processo del 1475 e abolirà il culto di Simonino martire.

Questi brevi cenni alla storia del processo di Trento, peraltro molto studiato e i cui atti sono stati più volte pubblicati, per sottolineare come Toaff abbia affrontato un caso sul quale non soltanto si erano già espressi storici contemporanei di indubbio valore, ma che aveva suscitato molte perplessità anche nelle autorità competenti coeve. Insomma un processo famoso, studiatissimo, e fortemente sospettato, fin dal suo nascere, di essere stato un clamoroso errore giudiziario.

#### 4. Come si leggono le fonti processuali

Il problema centrale attorno al quale ruotano le critiche, perlomeno quelle degne di nota, rivolte a questo libro, è quello dell'uso delle fonti processuali. Per uno storico le fonti giudiziarie sono un documento di primaria importanza, ma per essere interpretate hanno bisogno di una adeguata capacità di discernimento. La fonte giudiziaria non rivela la totalità del mondo del quale è figlia, non è una finestra aperta sul passato, è una fessura, uno spiraglio che proietta una lama di luce su aspetti particolari, a volte marginali. Dà informazioni sul passato, sulle relazioni, sulle vicende personali dei suoi protagonisti. Fornisce spesso notizie sulla mentalità, sul mondo dei valori e, finalmente, illumina anche, certamente, sui fatti. Ma questi, proprio per la caratteristica della fonte, il suo essere un punto di vista parziale, offrono un minore affidamento<sup>11</sup>.

Tutta l'opera dei tribunali di diritto comune, basata, nello spazio di cinque secoli, su di un sistema giudiziario che considerava la pratica dell'estorsione della verità come efficace e legittima, va valutata con discernimento. Il problema che in questo particolare caso si pone agli studiosi è legato alla affidabilità delle confessioni e delle testimonianze estorte con la tortura. Il sistema della tortura giudiziaria fu parte integrante del sistema giuridico europeo, ammesso dai tribunali dell'Inquisizione a partire dalla bolla "Ad extirpanda" del 1252 (papa Innocenzo IV), e poi correntemente applicato anche dai tribunali civili italiani ed europei fino al Settecento.

Nel processo inquisitorio di antico regime, canonico e laico, la tortura (*quaestio*) è considerata sia un valido strumento di indagine, sia una pena, che serve a purgare gli indizi che si sono accumulati a carico dell'inquisito, indizi che lo rendono, in quella particolare concezione che il diritto comune ha della verità processuale, comunque "parzialmente colpevole"; in questo senso la tortura ha il valore di una *purgatio vulgaris*. Tuttavia, il giudice inquisitore, che sia un teologo, un cano-

<sup>10</sup> Cfr. A. Esposito, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale*, cit., pp. 85-88.

<sup>11</sup> I. ROSONI, *Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 2 ss.

nista o semplicemente un giudice laico, resta sempre un magistrato interessato ad accertare la verità, che non dovrebbe, di regola, essere interessato a ottenere false confessioni. Ciò spiega la cautela con cui la tortura viene generalmente praticata in Italia. I trattati e le pratiche, un genere letterario che nasce e si diffonde in Europa proprio alla fine del Quattrocento, sono veri e propri manuali di procedura scritti dai *doctores*, dai giuristi, ad uso dei giudici, ci dicono che nel processo inquisitorio la tortura deve essere sempre motivata da indizi "certi ed indubitati" di colpevolezza, e può essere praticata solo dopo che la difesa ha esposto i suoi argomenti.

Nel diritto comune la tortura si ordinava con una sentenza che, premessi gli indizi considerati sufficienti per irrogarla, stabiliva la maniera, l'intensità, il grado, i tempi e persino le domande da porre. Alla sentenza il reo poteva appellarsi immediatamente dopo la notifica del decreto di tortura. Per ovviare all'appello il reo veniva spesso condotto nella sala dei tormenti e gli si notificava il decreto dopo che la tortura era stata avviata. A quel punto se il reo si appellava (se sapeva di poterlo fare e se trovava la forza di farlo) il giudice poteva, d'arbitrio, sospendere o non sospendere i tormenti. Dicevo che la tortura prevedeva, oltre che diversi modi di esecuzione, anche diversi livelli di intensità, tutti scrupolosamente definiti dalle pratiche che distinguevano fra lieve, media e atroce, e poi diversi gradi: la *territio* verbale che consisteva nella semplice ammonizione; la *territio* reale, che consisteva nel condurre l'inquisito nella sala dei tormenti, nello spogliarlo, nell'illustrargli le pratiche di tortura, nell'appenderlo agli strumenti; infine la tortura vera e propria.

Tutti gli interrogatori degli inquisiti risultano avvenuti, e qui sta una delle irregolarità del processo di cui si parla, *in sala in loco torturae*, spesso senza la presenza dei due testimoni che avrebbero dovuto garantire sulla qualità e quantità della tortura irrogata e sulla conformità delle deposizioni alla trascrizione. Il ruolo del difensore, che mai interviene nel corso del processo, è ricoperto da uno degli uomini di fiducia del vescovo.

Nel processo di Trento i primi ad essere sottoposti a tortura, così come indicato da tutte le pratiche criminali, sono i più deboli che inizialmente forniscono una versione dei fatti che non concorda con quella finale, poi, progressivamente, interrogatorio dopo interrogatorio, con l'aggravarsi dei tormenti, gli inquisiti cedono e le versioni iniziano a concordare. Alcuni inquisiti vengono interrogati ben dieci volte (Vitale), probabilmente per uniformare, progressivamente, le deposizioni alle verità che i giudici vogliono sentire. Un esempio, sottolineato dalla Esposito, è illuminante. Vitale, che fino al quarto interrogatorio si ostinava a proclamare la sua innocenza e quella degli altri ebrei, viene rinchiuso in un armadio nella stanza della tortura. Assiste in questo modo all'interrogatorio di Israele, figlio di Samuele da Norimberga, che aveva già confessato e al quale si chiede di ripetere i nomi dei partecipanti all'omicidio. A questo punto la confessione di Vitale risulterà concorde con l'altra già ottenuta.

Peraltro è un fatto fin troppo scontato, e non sarebbe neppure il caso di insisterci tanto, che dal processo emergono più le voci e le convinzioni degli inquisitori che quelle degli inquisiti. In un caso del genere, come giustamente osserva Anna Esposito, sono i primi interrogatori a dire qualcosa di originale sugli inquisiti. Seppure questi avvengano, come dicevamo, *in loco torturae*, nella condizione della *territio*, quando i tormenti veri e propri non sono ancora stati applicati, gli ebrei negano e riferiscono le proprie impressioni sulla morte di Simonino, indicando alcuni sospetti<sup>12</sup>.

Mentre la confessione spontanea è di per sé sufficiente alla condanna, la confessione estorta con la tortura ha valore di prova solo se è appunto accompagnata da quegli indizi che ne hanno permesso l'applicazione, e se viene poi liberamente ratificata a distanza di tempo, in tribunale, lontano da luogo dei tormenti. Se l'imputato conferma quanto ammesso sotto tortura, la sua confessione, sempre che non appaia viziata per altri motivi, è considerata come spontanea, con tutti gli effetti che ne conseguono. Solo la ratifica infatti ha l'effetto giuridico di far considerare valida una confessione precedentemente

<sup>12</sup> A. ESPOSITO, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale*, cit. pp. 67-68.

ottenuta attraverso i tormenti<sup>13</sup>. In generale quindi nessuna sentenza di condanna o d'assoluzione si trova in un rapporto rigidamente automatico con i risultati della tortura, deve essere invece fondata, oltre che sulla confessione, anche su altri dati, come gli indizi, per esempio, che il giudice può valutare liberamente<sup>14</sup>.

Ma la tortura conosce due regimi: quello *regolato*, che si trova nella dottrina, e quello *praticato*, che prendeva forma nella prassi giudiziaria. Dottrina e pratica, tuttavia, malgrado violazioni e conflitti, finivano in qualche modo per giungere a soluzioni compromissorie. Ecco allora che l'accusato che ha più volte confessato e poi ritrattato in sede di ratifica può essere assolto, almeno dopo un certo numero di esami (secondo alcuni autori tre, secondo altri quattro), oppure condannato a una pena straordinaria o, in casi eccezionali, anche alla pena ordinaria<sup>15</sup>.

Quindi il nodo sta proprio qui. Può una confessione ratificata avere, ai nostri occhi, lo stesso valore di prova che aveva per i giudici di Trento?

Toaff, nonostante le cautele espresse nella introduzione, prende per vero tutto o quasi quanto riportato dalle confessioni, e qui non posso non notare un vuoto di documentazione. Sull'uso, sull'abuso, sulla centralità di questo strumento di indagine nella procedura criminale di diritto comune, hanno scritto in molti (anche chi scrive, per la verità). A cominciare da Pietro Fiorelli<sup>16</sup> che negli anni Cinquanta del secolo scorso usciva con due volumi dedicati alla *Tortura giudiziaria nel diritto comune*, si può dire che non c'è studioso di storia del diritto penale che non abbia affrontato questo argomento, ma Toaff cita, soltanto una volta, Elena Maffei, che ha scritto un libretto

intitolato *Dal reato alla sentenza, Il processo criminale in età comunale*, nel quale, a pagina 100, quasi parafrasando Pertile, uno storico del diritto piuttosto datato (che scriveva alla fine dell'Ottocento)<sup>17</sup>, la Maffei scrive che «le confessioni estorte sotto tortura per essere valide vanno confermate dall'imputato in condizioni di normalità, cioè non sotto la molla del dolore o della paura dei tormenti»<sup>18</sup>. Vale a dire che la procedura prevedeva l'istituto della ratifica, in presenza della quale tutti i dubbi sulla veridicità delle confessioni estorte verrebbero a cadere. Ma la Maffei non scrive, e forse Toaff non sa, che la mancata ratifica era considerata un indizio valido per ricondurre l'inquisito nella sala dei tormenti, e che questo andirivieni poteva durare tre, quattro volte secondo le regole stabilite dalla dottrina, e un numero infinito di volte secondo la ordinaria prassi.

Allora la perplessità dei critici di fronte ad una lettura così superficiale sia della letteratura che si è occupata dell'istituto della tortura, sia delle fonti processuali è assolutamente motivata: davvero Toaff si è accontentato dell'argomento della ratifica per considerare vere quelle testimonianze e quelle confessioni?

È evidente che, per la ricostruzione storica, le fonti processuali sono importantissime e le testimonianze e le confessioni raccolte sotto tortura non sono da buttare nel cestino. È evidente anche che la tortura scioglie la lingua all'inquisito che difficilmente è in grado di resistere e racconta tutto quello che sa (e quindi la verità) ma anche quello che non sa e che gli viene suggerito di dire. Di fronte a questo effetto logorroico della tortura lo storico deve usare il buon senso che è un ingrediente difficile da dosare. Le fonti giudiziarie sono un po'

<sup>13</sup> Sulla centralità della confessione nel processo vedi P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Giuffrè, Milano, 1994.

<sup>14</sup> Sulla valutazione degli indizi vedi I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit.

<sup>15</sup> I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., pp. 175 ss.

<sup>16</sup> P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Giuffrè, Milano, 1953-1954.

<sup>17</sup> A. PERTILE, *Storia del Diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. V, II ed., Unione Tipografico-Editoriale, Torino, 1892.

<sup>18</sup> E. MAFFEI, *Dal reato alla sentenza, Il processo criminale in età comunale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2005, p. 100.

come gli ingredienti di cucina. Se ne possono fare usi diversi e i risultati non sono sempre gli stessi perché è decisiva la mano del cuoco.

Secondo Toaff le confessioni sono presumibilmente vere soprattutto quando dai verbali emergono descrizioni e spiegazioni dei riti pasquali così precise e dettagliate da non poter essere state suggerite dagli inquisitori. «Appare evidente che soltanto chi conosceva molto bene il rituale del *Seder* dall'interno, l'ordine dei gesti e delle operazioni e le formule ebraiche impiegate nella varie fasi della celebrazione poteva essere in grado di fornire descrizioni e spiegazioni tanto dettagliate e precise. I giudici di Trento potevano seguire a stento queste descrizioni, facendosi una vaga idea di quel rituale così estraneo alle loro esperienze e conoscenze, che potevano ricostruire soltanto in immagini nebulose e imperfette. I notai italiani, poi, avevano il loro bel da fare per aprirsi una strada in quella selva di termini ebraici incomprensibili, pronunciati in una pesante cadenza tedesca. Ma d'altra parte, ciò che interessava loro, al di là dei particolari di arduo intendimento, era stabilire se quegli ebrei utilizzassero sangue cristiano nei loro riti della Pasqua, unendolo alle azzime e al vino di libagione. Ipotizzare che fossero proprio loro a dettare con le torture quelle rappresentazioni del rituale del *Seder*, con le relative formule magiche in ebraico, appare poco credibile»<sup>19</sup>.

A mio avviso, invece, sono proprio gli ebrei a "condire", in modo più o meno forzato, le confessioni estorte con la tortura, con quel patrimonio di conoscenze che appartiene alla loro tradizione. Le formule magiche stanno lì per dare autenticità alla confessione. E l'interesse che l'operazione riesca è, a quel punto, di entrambi: inquisitori ed inquisiti. E questo comune interesse spiegherebbe anche l'inserimento, nei verbali, di parole pronunciate in una "lingua oscura", un ebraico traslitterato o uno pseudoebraico, utilizzato per confermare, in chi legge i verbali, l'impressione di un rito stregonesco e satanico. Probabilmente gli elementi rivelatori di una cultura estranea agli inquisitori, che risultano dalle confessioni, furono frutto della rielaborazione degli stereotipi del rito pasquale attribuito agli ebrei. In quegli stereotipi gli stessi ebrei sottoposti a tortura trovarono una guida seguendo la quale le confessioni risultarono concordi e ricche di elementi comuni. Ancora indizi quindi, che possono essere letti da due diversi punti di vista e che arrivano a due interpretazioni antitetiche. Ma questo in fondo è il rischio che corre chi si affida al paradigma indiziario che, per statuto, non può trasformare le probabilità in certezze.

Toaff difende il metodo di indagine seguito, e ritiene che la semplice presenza nelle confessioni dell'universo mentale dei processati sia di per sé garanzia di veridicità<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> A. TOAFF, *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*, cit., p. 178. E poi, sempre sull'argomento dell'uso dell'ebraico, a p. 195 Toaff scrive: «In effetti le cosiddette formule ebraiche, che si dicevano pronunciate il quell'occasione, non possono essere liquidate come espressioni di un linguaggio misterioso e immaginario, intese a conferire al racconto del truce rituale quelle connotazioni sataniche che gli inquisitori erano interessati ad attribuirgli [il rimando è ad una osservazione di Anna Esposito, *Lo stereotipo dell'omicidio rituale*, cit., pp. 70-71]. Con qualche sforzo, dovuto alla loro approssimativa traslitterazione da parte dei notai italiani, che facevano fatica a recepire un ebraico pronunciato alla tedesca, in frasi lunghe e complicate, le formule possono essere ricostruite in maniera abbastanza soddisfacente, evidenziando spiccati e collaudati contenuti anticristiani».

<sup>20</sup> Scrive infatti: «non è legittimo ignorare gli atteggiamenti mentali degli ebrei processati per omicidio rituale, torturati e giustiziati, né di quelli perseguitati sotto tale accusa. Ed è a questo punto che dobbiamo chiederci se le confessioni degli imputati siano resoconti puntuali di eventi effettivamente accaduti oppure di credenze, da inquadrarsi in contesti simbolici, mitici e magici da ricostruire [...] Dovremo quindi in primo luogo indagare sugli atteggiamenti mentali dei protagonisti del dramma del sacrificio rituale, sulle loro credenze religiose e gli elementi superstiziosi e magici che le accompagnavano [...]. I protocolli del processo, soprattutto quelli minuziosi e dettagliati relativi alla morte del piccolo Simone da Trento, non potranno essere liquidati con l'assunzione che rappresentino soltanto lo specchio deformante delle credenze dei giudici [...]. Troppi sono infatti gli elementi emergenti da un'attenta lettura dei processi [...] che si richiamano a realtà concettuali, a riti, a pratiche liturgiche e ad atteggiamenti mentali, tipici ed esclusivi di un mondo ebraico particolare, che in nessun modo possono essere attribuiti alla suggestione di giudici e prelati, perché di essi si possa non tenere il debito conto» (A. TOAFF, *Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali*, cit., pp. 9-10).

Sono affermazioni condivisibili, che la mia ignoranza dell'ebraico non mi permette di verificare, tuttavia non possono prescindere dal fatto che la fonte processuale non è il modo migliore per indagare gli atteggiamenti mentali degli indagati, proprio perché si tratta di una fonte che è passata perlomeno attraverso due filtri. Il primo rappresentato dalla possibilità, per i giudici e per i notai, di falsificare ad arte le carte processuali; il secondo rappresentato dall'uso della tortura che convince colpevoli e innocenti a confessare qualsiasi cosa venga loro chiesto. Due filtri, due vizi procedurali ampiamente presenti nel processo di Trento.

Le confessioni, ottenute sotto tortura, non mancarono, e sarebbe qui assolutamente superfluo scandalizzarsi per l'uso di uno strumento di indagine che allora era pienamente ammesso dalla logica del processo. Tuttavia non mancarono neppure, a sostegno di coloro che si ostinavano anche allora a denunciare i vizi di quel processo, e le domande suggestive, che la procedura non ammette, e i tormenti fuori misura, tanto che i verbali degli interrogatori registrano anche un «quid debeo dicere?» verbalizzato dal notaio nel corso dell'interrogatorio dell'ebreo Vitale<sup>21</sup>.

Come ebbe a scrivere Ginzburg, a proposito dei suoi lavori che si occupano di fonti processuali, e come Toaff diligentemente annota senza tuttavia, evidentemente, trarre profitto da quella lezione: «attraverso l'introiezione (parziale o totale, lenta o immediata, violenta o apparentemente spontanea) dello stereotipo ostile proposto dai persecutori, le vittime finivano col perdere la propria identità culturale; chi non voglia limitarsi a registrare i risultati di questa violenza storica deve cercare di fare leva sui rari casi in cui la documentazione ha un carattere non solo formalmente dialogico; in cui cioè sono reperibili frammenti relativamente

immuni da deformazioni della cultura che la persecuzione si proponeva di cancellare»<sup>22</sup>. La citazione è tratta dalla *Storia notturna*. Ma Ginzburg si è occupato anche altrove, e a mio avviso con maggiore chiarezza che non qui, del problema della verità che può emergere dalle fonti processuali e del c.d. paradigma indiziario, e forse una più attenta lettura non avrebbe guastato<sup>23</sup>.

Ora, se il metodo usato da Toaff è lo stesso di quello applicato da Ginzburg, non vuol dire che produca sempre gli stessi risultati. Il problema di Toaff è di aver raccolto una quantità di indizi che testimoniano l'omicidio rituale e l'uso sacrificale del sangue, tutti però di provenienza sospetta e di averli poi trasformati, grazie appunto all'uso disinvolto del paradigma, in prove. Di essere passato, come osserva Anna Foa, dal condizionale delle ipotesi all'indicativo delle affermazioni<sup>24</sup>. Di non aver mantenuto, rigorosamente distinti, indizi e prove, ipotesi e tesi.

Il lavoro sarebbe stato accettabile, ma avrebbe perso di «sensazionalismo», se si fosse mantenuto rigorosamente sul piano indiziario, come la stessa introduzione al libro faceva invece pensare. Infatti, nonostante Toaff riconosca, nella prefazione, di muoversi in un ambito di ricerca storica che necessita di una doverosa prudenza metodologica, poi di quella prudenza si dimentica via via che procede nella ricerca. Inoltre una migliore informazione sul funzionamento della giustizia di diritto comune avrebbe evitato all'autore di incorrere in una serie di equivoci e malintesi e, probabilmente, lo avrebbe messo al riparo dalle critiche più trancianti.

Tornando ancora al paradigma indiziario, in questo caso tanto scomodato, voglio ricordare ai critici del libro di Toaff che se l'autore non è riuscito a dimostrare che

<sup>21</sup> D. QUAGLIONI e A. ESPOSITO, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, vol. I, *I processi del 1475*, cit., p. 212.

<sup>22</sup> C. GINZBURG, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino, Einaudi, 1989, p. XXVII.

<sup>23</sup> Ginzburg affronta il tema dell'uso del metodo indiziario anche ne *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Einaudi, Torino, 1966; poi in *Prove e possibilità. In margine a Il ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon Davis*, postfazione a N. Zemon Davis, *Il ritorno di Martin Guerre*, Einaudi, Torino, 1984, ne *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Einaudi, Torino, 1991, e infine nell'articolo, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in *Miti emblematici spie. Morfologia e storia*, Einaudi, Torino, 1986.

<sup>24</sup> A. FOA, *Riti di sangue e accuse infondate*, in *Repubblica*, 08.02.2007, pp. 42-43.

effettivamente gli ebrei ashkenaziti hanno praticato omicidi rituali, tuttavia neppure coloro che hanno letto le stesse carte processuali e, avvalendosi dello stesso tipo di paradigma, sono arrivati a conclusioni diverse, possono dimostrare con certezza l'innocenza degli ebrei di Trento. La storia non è fatta solo di certezze e le sue verità non sempre si possono incontrovertibilmente provare.

Per restare entro il tema di questa polemica, vorrei concludere sottolineando un elemento che sembra essere sfuggito al dibattito. Ciò che distingue lo storico dal teologo e dal giudice è il fatto che la verità storica non ha né l'autorità della cosa rivelata, né l'autorità della cosa giudicata, è una verità "scientifica" che si costruisce per approssimazioni successive ed è sempre (tutti ce lo auguriamo) suscettibile di revisione.